

UNIS&F

10 volte SICUREZZA

8^a edizione



I promotori dell'iniziativa

Con il contributo di:





Attrezzature di lavoro dedicate al sollevamento persone i ponti mobili sviluppabili

Principali Rischi connessi al loro utilizzo

24 ottobre 2024

Ing. Riccardo Rosatelli





Chi è Sidel?

Sidel è un'impresa attiva sul Mercato dal 1991, nata come Società di Consulenza nel mondo della Sicurezza del Lavoro e dell'Ingegneria e successivamente specializzata nel mondo delle Certificazioni e Ispezioni di terza parte. Oggi la Società opera come:

Organismo di Certificazione di Prodotto accreditato (n. 0093 PRD)

- Certificazione e verifiche periodiche Ascensori (Dir. 2014/33/UE e DPR162/99 e s.m.i.) **(abilitazione MIMIt)**
- Certificazione Biologica (Reg. UE 2018/848) **(abilitazione MASAF)**

Organismo di Ispezione accreditato (n. 0153 ISP)

- Verifiche periodiche sugli impianti di messa a terra (DPR462/01) **(abilitazione MIMIt)**
- Verifica dei Progetti ai fini della Validazione (D.Lgs 36/23 art. 42)
- Controllo Tecnico in fase di esecuzione (UNI10721 e RT07 Accredia)

Soggetto abilitato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

- Verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro (D. Lgs 81/08 art. 71 comma 11 e Allegato VII)

Ispezioni in ambito volontario

- Verifiche sulla sicurezza delle chiusure automatizzate (Reg. UE 2023/1230)
- Stazioni di ricarica veicoli elettrici (IEC 61851-1)

Inquadramento legislativo italiano

Il **Testo Unico per la Sicurezza** prevede che tutte le macchine e tutti gli impianti per poter essere messi su mercato e mantenuti in esercizio debbano:

- essere correttamente progettati e **dichiarati conformi dai costruttori** (direttamente o con il supporto di un Organismo Notificato) rispetto alle Direttive/Regolamenti UE e alle norme tecniche armonizzate pertinenti
- essere installati e mantenuti secondo quanto previsto dal **Manuale di Uso e Manutenzione**
- essere valutati nei **rischi residui** in relazione al loro utilizzo
- ove necessario essere oggetto di **piani di miglioramento** che prevedano una riduzione dei rischi residui

Ad alcune macchine e impianti è però riconosciuto un **livello di rischio particolarmente elevato**.

Per garantire la sicurezza di questi impianti nel tempo il Legislatore ha previsto la necessità di:

1) delegare a **INAIL**

- l'autorizzazione alla messa in esercizio delle nuove attrezzature
- la gestione di un archivio unico nazionale contenente l'anagrafica e la storia di tutte le attrezzature
- la gestione di un archivio unico nazionale contenente tutti i verbali di ispezione prodotti

2) delegare le **ASL** o dei **soggetti privati autorizzati dal Ministero competente** a verificare periodicamente lo «stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza» delle attrezzature

Attrezzature di lavoro

Il contesto legislativo e normativo:

- **D. Lgs 81/08 art. 71 comma 11:** obbligo di verifiche periodiche
- **D. Lgs 81/08 Allegato VII:** individua l'elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica periodica e le relative periodicità
- **D.M. 11/04/11:** disciplina la modalità di esecuzione delle verifiche e i criteri di abilitazione dei soggetti privati a eseguire tali verifiche
- **D.M. 329/04:** definisce le modalità per la messa in esercizio dei recipienti in pressione
- **UNI CEI EN ISO-IEC 17020:** definisce le competenze del soggetto richiedente l'abilitazione ad eseguire le verifiche periodiche
- **UNI EN ISO 9712:** definisce le competenze del personale addetto ai controlli non distruttivi

D.Lgs. 81/08 art.71

«1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti» ... «idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive Comunitarie»

«4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

- 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
- 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
- 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.»

D.Lgs. 81/08 art.71

«8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. a interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

D.Lgs. 81/08 art.71 e Decreto del Fare (D.L. 69/13)

«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, **il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche** volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13.


Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13, nel termine di 30 giorni dalla richiesta.

Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro»

Attrezzature di lavoro

- Sollevamento cose (SC)
- Sollevamento persone (SP)
- Gas Vapore e Riscaldamento (GVR)

[così come definite dal D.Lgs 81/08 art. 71 comma 11 e Allegato VII e dal DM 11/04/2011]



Attrezzature di lavoro

Gruppo SP - Sollevamento Persone

- a) Scale aeree ad inclinazione variabile
- b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
- c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
- d) Ponti sospesi e relativi argani
- e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
- f) Ascensori e montacarichi da cantiere




Gruppo SP lettere b) e c)

I ponti sviluppabili

La definizione di Ponte Mobile sviluppabile è del Testo Unico della Sicurezza.

Già la legislazione precedente il Testo Unico della Sicurezza, con gli articoli 25 del Dpr 547/55 e 6 del D.M. 12 settembre 1959, prevedeva che queste attrezzature venissero collaudate e sottoposte a verifiche annuali

Poiché la normativa europea utilizza il termine PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE MOBILE...



PONTE MOBILE SVILUPPABILE

=

PMS

=

PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE MOBILE

=

PLE

=

PLEM

QUESTI TERMINI HANNO TUTTI LO STESSO SIGNIFICATO

Periodicità prevista per le verifiche periodiche	
Attrezzatura	Periodicità
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano	Verifica biennale



Definizione

Piattaforme di lavoro mobili elevabili destinate a spostare persone nelle posizioni di lavoro da cui possano svolgere mansioni dalla piattaforma di lavoro con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita.

In base al sistema di elevazione

- Articolate
- Telescopiche
- A pantografo

In base al sistema di traslazione

- Autocarrate
- Semoventi
- Rimorchiabili



Classificazione delle PLE

In base alla stabilità al ribaltamento

GRUPPO A

- PLE nelle quali la proiezione verticale del centro dell'area della piattaforma (in tutte le configurazioni) è sempre all'interno delle linee di ribaltamento

GRUPPO B

- PLE nelle quali la proiezione verticale del centro dell'area della piattaforma può essere all'esterno delle linee di ribaltamento

Qualche esempio



**PLE
telescopica**



**PLE
semovente**



**PLE a
pantografo**




La valutazione del rischio nell'utilizzo di una PLE dovrebbe coprire tutte le seguenti fasi:

1. Spostamenti da e verso l'area di lavoro
2. Impostazione della ple prima dell'uso
3. Posizionamento sul luogo di lavoro desiderato
4. Lavoro in quota
5. Manovra della ple in quota
6. Pianificazione del soccorso

I principali rischi da considerare nell'utilizzo di una PLE sono:

1. Schiacciamento
2. Intrappolamento
3. Cadute dall'alto



Alcune considerazioni

Le condizioni ambientali di illuminazione o meteorologiche sono importantissime per minimizzare i rischi perché potrebbero impedire l'osservazione degli ostacoli in quota o sul tragitto della PLE.

Accertarsi che il terreno sia adatto allo spostamento della ple in posizione abbassata o elevata. Un terreno irregolare (gradini, cordoli, buche, ecc.) potrebbe causare improvvisi movimenti verticali della piattaforma (effetto catapulta, ecc.)

Procedere a una velocità tale da garantire il controllo dei movimenti della piattaforma.

NOTA BENE:  **IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO PER GLI OPERATORI DELLA PLE PUÒ ESSERE PRESENTE IN TUTTE LE FASI DI LAVORO!!!**

Le cadute dalle piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) sono state la causa più comune delle lesioni e dei decessi legati all'uso delle piattaforme.

Secondo i dati IPAF dal 2012 al 2022 nei 20 paesi nei quali l'associazione è presente ci sono stati circa 13 morti/anno.




Per ridurre il rischio di caduta dalle piattaforme, si consiglia di:

Eseguire una precisa pianificazione: scegliere la macchina adatta; scegliere gli operatori formati.

Conoscere la propria macchina: le PLE devono essere sottoposte ad idonea manutenzione da parte di operatori specializzati ed essere in regola con le frequenze di verifica periodica da parte di organismi d'ispezione autorizzati e di ingeneri esperti. gli operatori devono seguire corsi di formazione sul tipo di macchina e fare pratica con il modello specifico per familiarizzare con tutti i comandi della PLE.

Agganciare i cordini: tutti gli occupanti della piattaforma devono agganciare i cordini ai punti designati. non spostare la macchina e non elevare la piattaforma fino a quando tutti i cordini degli occupanti saranno agganciati.

Comportamento corretto: gli occupanti della piattaforma non devono mai scavalcare, slacciare i dpi, salire o arrampicarsi sui parapetti o estendere in altro modo l'ambito di lavoro sicuro della piattaforma, sulla piattaforma. Verificare che la piattaforma sia ben posizionata affinché il lavoro degli operatori sia agevole.



NOTA BENE:



I parapetti delle piattaforme sono il principale metodo di prevenzione delle cadute e definiscono lo spazio operativo della macchina. L'operatore deve sempre restare all'interno della piattaforma. Uscire dalla piattaforma solo se la macchina è stata portata a terra in sicurezza.

Lo standard europeo EN 280

Piattaforme di Lavoro mobili elevabili (PLEM)

- Calcoli per la progettazione, criteri di stabilità, costruzione, sicurezza, esami e prove).
- Definisce le caratteristiche tecniche e di sicurezza con cui progettare le PLE.
- La definizione di PLE è di «macchina che sposta le persone che si trovano all'interno della cesta/navetta/cestello/piattaforma di lavoro/cabina dalla posizione di accesso che è posta sul telaio della macchina o sul piano di campagna fino al punto in cui si eseguiranno le lavorazioni/mansioni intendendo che le attività vengano svolte sempre all'interno della piattaforma di lavoro.

Recepimento UNI della norma EN	Cessazione validità
UNI EN 280:2002	02/08/2006
UNI EN 280:2005	29/12/2009
UNI EN 280:2009	01/02/2015
UNI EN 280:2013	28/02/2017
UNI EN 280:2015	14/04/2022
UNI EN 280:2022	In vigore

EN 280 e il divieto di salire e scendere dalla piattaforma quando elevata

Piattaforme di Lavoro mobili elevabili

- Calcoli per la progettazione, criteri di stabilità, costruzione, sicurezza, esami e prove).
- Definisce le caratteristiche tecniche e di sicurezza con cui progettare le PLE.

EN 280-1:2022:

§1.2: La norma non copre i rischi derivanti da salire/scendere dalla piattaforma a diversi livelli;

§6.1.1.2 a) viene chiesto al Fabbricante di elencare, nel manuale istruzioni, gli usi consentiti della macchina includendo i punti d'accesso;

§6.1.1.2 o) si chiede di vietare di salire e scendere dalla piattaforma quando elevata.

Anche nella versione EN280:2013 erano previste le stesse cose:

§1.2 e) La norma non copre i rischi derivanti da salire/scendere dalla piattaforma a diversi livelli ;

§7.1.1.2 a) viene chiesto al Fabbricante di elencare, nel manuale istruzioni, gli usi consentiti della macchina includendo i punti d'accesso.


§7.1.1.2 o) si chiede di vietare di salire e scendere dalla piattaforma quando elevata.

EN 280 e il divieto di salire e scendere dalla piattaforma quando elevata

Lo standard EN 280 non tratta i pericoli derivanti dallo sbarco/imbarco in quota per più ragioni:

- la definizione stessa di Piattaforma di Lavoro Mobile Elevabile prevede che gli operatori svolgano le loro mansioni dalla piattaforma stessa;
- non è possibile identificare tutte le possibili situazioni di sbarco/imbarco in quota;
- la macchina può assumere diverse configurazioni geometriche;
- la macchina può avere diverse condizioni di carico;
- ci possono essere tante varie situazioni ambientali;
- L'operatore della PLE non è dotato del dispositivo (cordino) con assorbitore/dissipatore;

Tutte queste variabili/condizioni determinano grandi e gravi difficoltà nel trattare in generale i rischi connessi all'entrata/uscita dalla piattaforma.



NOTA BENE: ➔

Le uniche due condizioni di sbarco/imbarco sono ben definite e gestite nella norma proprio nella definizione della macchina: telaio e piano di campagna.

EN 280 e il divieto di salire e scendere dalla piattaforma quando elevata

I principali pericoli associati allo sbarco/imbarco in quota:

- Sollevamento repentino della piattaforma (per effetto della discesa dell'operatore): rischio urto elementi sensibili e danneggiamento della macchina, oscillazioni e sollecitazioni dinamiche con rischio di perdita di equilibrio degli operatori.
- Abbassamento repentino della piattaforma (per effetto della salita dell'operatore): rischio urto elementi sensibili e danneggiamento della macchina, oscillazioni e sollecitazioni dinamiche con rischio di perdita di equilibrio degli operatori.
- Effetto catapulta dovuto ad un accesso o discesa impulsivo
- Danneggiamento delle parti di comando, tubi idraulici, interferenze con strutture
- Pericoli connessi alla scelta della superficie di sbarco: linearità della superficie, superficie scivolosa, presenza di ostacoli, altezza del gradino, definizione dei punti di ancoraggio



EN 280 e il divieto di salire e scendere dalla piattaforma quando elevata

Ulteriori pericoli associati allo sbarco/imbarco in quota:

- Caduta di persone durante il trasferimento
- Caduta di attrezzi e materiali durante il trasferimento
- Uso di ponti e cancelli allungabili
- Uso di cordini doppi e dispositivi di assorbimento dissipazione energia
- Manutenzione/sostituzione delle misure di protezione anticaduta per le persone durante la loro permanenza sulla struttura
- Carichi supplementari o cambiamenti di carico imposti alla PLE.

NOTA BENE:



La macchina non è progettata per carichi esterni alla cesta che potrebbero superare i limiti di stabilità e di resistenza strutturale della macchina



Lo standard europeo EN 280

Uno spiraglio normativo nella EN 280:

- **Al § 6.1.1.8 lettera a)** si dà la possibilità all'utilizzatore di richiedere al fabbricante le linee guida e l'approvazione per l'uso in condizioni/modalità diverse da quelle esplicitate nel manuale.

Pertanto, se da un lato lo sbarco/imbarco dalla cesta è vietato perché è un pericolo non trattato dalla EN 280, dall'altro è possibile interrogare il fabbricante sull'uso diverso da quanto previsto nel manuale istruzioni (Uso non previsto/anomalo).

NOTA BENE:



L'utilizzatore può, per una ben definita condizione, richiedere di sbarcare/imbarcarsi dalla cesta e lo potrà fare se e solo se il fabbricante della PLE risponderà affermativamente con le procedure di gestione della condizione particolare.

Resta sottinteso che l'autorizzazione da parte del Fabbricante può anche essere negata, in quanto la macchina non è stata costruita analizzando tale pericolo (non previsto dalla norma) e legato a specifici contesti che possono non essere individuabili e valutabili.



Lo standard europeo EN 280 e la Direttiva Macchine


Poiché la norma EN 280 esclude i pericoli derivanti dallo sbarco/imbarco in quota...

Un costruttore, che volesse fabbricare una Macchina elevabile dedicata al Sollevamento di Persone per lavori in quota che gestisse e prevedesse anche lo sbarco/imbarco in quota, dovrebbe dichiarare la conformità della sua Macchina oltre che alla EN 280 anche ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) dell'allego I della direttiva 2006/42/CE connessi all'uscita/ingresso in quota.

Quel costruttore, per poterlo fare, sarà obbligato ad attivare una delle procedura di valutazione della conformità previste dalla Direttiva Macchine (2006/42/CE) che coinvolge anche un Organismo Notificato (autorizzato ad emettere Attestazione di Conformità ai sensi della Direttiva 2006/42/CE) proprio perché per i Ponti Mobili Sviluppabili non esiste una norma di prodotto armonizzata per le PLE che tratti anche i pericoli derivanti dallo sbarco in quota.

È pertanto necessario che il fabbricante, per rispondere ai RES previsti dalla Direttiva integri la EN 280 con altre norme (armonizzate o non), quale ad esempio la ISO 18893, che possano garantire la sicurezza della macchina in tutte le condizioni di lavoro.


Alcune domande frequenti (1a di 4)



Classificazione

UNI EN 280:2002 UNI EN 280:2005 UNI EN 280:2009	UNI EN 280:2013 UNI EN 280:2015 UNI EN 280:2022
<p>§1.4 GRUPPO A: Le piattaforme di lavoro mobili elevabili nelle quali la proiezione verticale del baricentro del carico è sempre all'interno delle linee di ribaltamento</p> <p>GRUPPO B: Le piattaforme di lavoro mobili elevabili nelle quali la proiezione verticale del baricentro del carico può essere al di fuori delle linee di ribaltamento</p>	<p>§1.4 GRUPPO A: Piattaforme di lavoro mobili elevabili nelle quali la proiezione verticale del centro dell'area della piattaforma in tutte le configurazioni della piattaforma alla massima inclinazione del telaio specificata dal fabbricante è sempre all'interno delle linee di ribaltamento.</p> <p>GRUPPO B: Tutte le altre piattaforme di lavoro mobili elevabili</p>

Alcune domande frequenti (1b di 4)



A QUALE GRUPPO APPARTIENE ?

Classificazione	
UNI EN 280:2002 UNI EN 280:2005 UNI EN 280:2009	UNI EN 280:2013 UNI EN 280:2015 UNI EN 280:2022
<p>§1.4 GRUPPO A: Le piattaforme di lavoro mobili elevabili nelle quali la proiezione verticale del baricentro del carico è sempre all'interno delle linee di ribaltamento</p> <p>GRUPPO B: Le piattaforme di lavoro mobili elevabili in cui la proiezione verticale del baricentro del carico può essere al di fuori delle linee di ribaltamento</p>	<p>§1.4 GRUPPO A: Piattaforme di lavoro mobili elevabili nelle quali la proiezione verticale del centro dell'area della piattaforma in tutte le configurazioni della piattaforma alla massima inclinazione del telaio specificata dal fabbricante è sempre all'interno delle linee di ribaltamento.</p> <p>GRUPPO B: Tutte le altre piattaforme di lavoro mobili elevabili</p>


RISPOSTA:

GRUPPO B (secondo le versioni della EN 280 ante-2013)

GRUPPO A (secondo le versioni della EN 280 versioni 2013, 2015 e 2022)

Alcune domande frequenti (2 di 4)

Attraverso il Portale CIVA è stata richiesta ed ottenuta l'immatricolazione di un nuovo PONTE MOBILE SVILUPPABILE. È possibile affermare di essere in regola ed esercire la macchina oppure è necessario richiedere la Prima Verifica Periodica?



RISPOSTA:

Dipende da quando tempo è passato dalla richiesta di Immatricolazione e dal Tipo di Ponte mobile Sviluppabile. La richiesta di immatricolazione coincide con la Denuncia di messa di servizio. Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di richiedere tramite il portale CIVA di INAIL la Prima Verifica Periodica 45 giorni prima della scadenza del termine previsto per le verifiche periodiche. La Periodicità di verifica periodica dipende dal Tipo di Macchina.

Pertanto, fermo restando il rispetto di tutti gli altri obblighi previsti dal D.Lgs. 81.08 e ss.mm.ii., l'esercizio della PLE è regolare dall'Immatricolazione e fino alla scadenza della periodicità di verifica periodica. La richiesta di Prima Verifica Periodica dovrà essere presentata, tramite portale CIVA, entro 45 giorni da suddetta scadenza.

Alcune domande frequenti (3 di 4)

In Italia è obbligatorio l'utilizzo delle imbracature di sicurezza per tutti gli operatori che utilizzano PLE verticali?

RISPOSTA:

Sì, l'allegato VI del D.Lgs. 81/08 al punto 4.1 prevede: «sui ponti sviluppabili e simili gli operai addetti devono fare uso di idonea cintura di sicurezza». Tralasciando la formulazione desueta e imprecisa, non esiste alcun dubbio sull'obbligatorietà dell'utilizzo di imbracatura e cordino di trattenuta.

È così anche nel resto d'Europa?

RISPOSTA:

No, L'esercizio delle attrezzature di Lavoro è materia Nazionale. Altri paesi dell'Unione Europea hanno adottato regolamenti/sistemi diversi.

Alcune domande frequenti (4 di 4)


In Italia è obbligatorio il cordino con assorbitore per gli operatori di una PLE?

RISPOSTA:

Al punto 5.6.14 della norma EN 280 vengono riportate le caratteristiche del punto di ancoraggio per il collegamento di un dispositivo di trattenuta che deve poter resistere a una sollecitazione statica di 3 kN senza raggiungere la resistenza ultima. Per le piattaforme che possono ospitare più di una persona, il requisito di resistenza (sollecitazione statica) deve essere moltiplicato per il numero delle persone. Il punto di ancoraggio del sistema di trattenuta, così come indicato nella norma, non può dunque essere assimilabile ai punti di ancoraggio destinati all'aggancio di componenti di un sistema anticaduta individuati da altre norme (ad esempio UNI 11578 e UNI EN 795 richiedono una resistenza di 12 kN per singolo utilizzatore) Va pure evidenziato che l'uso del dissipatore su una piattaforma aerea non risulta compatibile con il sistema di trattenuta statico previsto dalla macchina. Infatti, il punto 4.4 della norma EN 355 "Assorbitori di energia" indica le prestazioni dinamiche del dissipatore, che deve contenere la forza frenante F_{max} a valori inferiori a 6 kN. La forza frenante di 6 kN, dunque non risulta compatibile con i requisiti previsti dal punto di trattenuta della norma UNI EN 280.

CONCLUDENDO:

L'utilizzo dell'imbracatura con un cordino di trattenuta regolabile è senz'altro necessaria durante l'uso di una Piattaforma di Lavoro Elevabile ma, in base a quanto indicato nelle norme tecniche citate, relative alla resistenza statica del punto di ancoraggio, e al tirante d'aria variabile in funzione dell'altezza di lavoro della PLE, l'utilizzo dell'assorbitore di energia non rientra nei DPI di trattenuta previsti a carico dell'operatore del mezzo.



UNIS&F



Sede legale e operativa:

Via Bruno Tosarelli, 362 | 40055 Villanova di Castenaso (BO)

U.O. Friuli Venezia Giulia:

Via Podgora, 25 | 33100 Udine (UD)




051 0403 611

348 2565 951


info@sidelitalia.it

sidelitalia.it



Ti interessa l'argomento?
Compila il form, basta solo un minuto!





UNISRF

10 volte **SICUREZZA** 8^a edizione

Grazie!



Per informazioni:

Ufficio sicurezza | 0422 916488

sicurezza@unisef.it

